

LA LEGISLAZIONE SOCIALE SUL LAVORO MINORILE

di ANTONIO PELAGGI

ORIGINE E SVILUPPI

1) Cenni di legislazione sociale in generale.

Il lavoro umano, cioè lo sforzo dell'uomo applicato al processo produttivo e di trasformazione dei beni e della ricchezza, è fatto oggetto in tutti gli ordinamenti moderni di un'apposita normativa intesa soprattutto ad apprestare al lavoratore speciali strumenti di protezione e di tutela: normativa concernente in prevalenza, anche se non esclusivamente, il lavoro subordinato, quello cioè la cui esecuzione avviene da parte di un soggetto alle dipendenze e sotto la direzione di un altro soggetto. E' così che anche da noi, come negli altri Paesi, si è andato dapprima delineando e quindi si è sempre più sviluppato, differenziandosi dagli altri settori del diritto, quello denominato come « **diritto del lavoro** », dotato di propria autonomia normativa oltre che scientifica e didattica, e costituito da quel complesso di norme di natura pubblicistica e privatistica che disciplinano appunto i rapporti giuridici di lavoro, nonché l'organizzazione e l'azione dei pubblici poteri in tale materia.

Fra tutte le menzionate norme, speciale importanza rivestono quelle, maggiormente caratterizzate da elementi pubblicistici, nelle quali la finalità di tutela e di protezione dei lavoratori si presenta particolarmente accentuata e che sono denominate « **legislazione sociale** »: sono esse, invero, che sul piano storico hanno preceduto le varie altre manifestazioni dell'intervento statale nel settore che ci interessa, come appare dalla stessa terminologia che esprime chiaramente, fra l'altro, l'intento di interporsi fra capitale e lavoro per risolvere la cosiddetta questione sociale realizzando l'equilibrio fra le classi e promuovendo il benessere del popolo.

La moderna scienza giuridica definisce perciò la legislazione sociale come la **sfera dell'ordinamento giuridico di natura essenzialmen-**

te pubblicistica che ha per oggetto immediato e specifico la tutela della classe lavoratrice, per fini di interesse generale, tutela che si realizza mediante la disciplina di alcuni aspetti del rapporto individuale di lavoro e attraverso l'adozione di alcune forme di sicurezza sociale. Nella disciplina del rapporto assumono particolare rilievo le limitazioni che lo Stato pone alla formazione, allo svolgimento e alla estinzione del rapporto medesimo (età del lavoratore, collocamento, orario di lavoro, riposo settimanale e ferie annuali, disciplina di alcuni licenziamenti), nonchè gli istituti giuridici diretti a tutelare l'integrità fisica del lavoratore (igiene e sicurezza del lavoro). Le forme di sicurezza sociale si concretano in organizzazioni ed attività particolarmente ampie e complesse: le più importanti, dette previdenziali, sono costituite da istituti giuridici diretti generalmente ad assicurare al lavoratore un aiuto al verificarsi di determinati eventi, connessi o meno con lo svolgimento del lavoro (1).

E' appena il caso di avvertire, a questo punto, che la menzionata tutela della classe lavoratrice è prevista ed attuata per il perseguimento di un ben individuato **interesse della collettività** (la Costituzione — art. 35 — pone infatti tra i fini della Repubblica quello della tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni) e precisamente per garantire e realizzare situazioni di sostanziale giustizia nei rapporti fra le varie classi sociali o, meglio, tra gli individui che le costituiscono.

Come è stato giustamente osservato (2), non si tratta di creare, per i lavoratori, posizioni di privilegio e di favore, di fronte agli altri cittadini, ma di garantire loro, attraverso appunto i vari istituti, una posizione di parità nei confronti dei datori di lavoro, soprattutto in occasione della formazione e dello svolgimento del rapporto, nonchè un aiuto al verificarsi di situazioni di danno e di bisogno, onde **eliminare, per quanto è possibile, quelle ineguaglianze sociali di fronte alle fondamentali esigenze della vita, che sono determinate dalla realtà di un ordinamento economico basato sul sistema capitalistico**; perciò, pur realizzando la tutela di una classe, la legislazione sociale non è una legislazione di classe, essendo rivolta alla realizzazione di fini di interesse generale (3).

(1) Si vedano, su queste tematiche, le opere seguenti: L. BARASSI, *Il diritto del lavoro*, I, Milano 1957, pp. 13 ss.; R. DEL GIUDICE, *I confini del diritto del lavoro*, Firenze 1956, p. 12 e *Il diritto del lavoro*, Firenze 1958, pp. 10 ss.; F. PERGOLESÌ, *Introduzione al diritto del lavoro, in Trattato di diritto del lavoro*, I, 3^a ed., Padova 1960, pp. 29 ss.; F. SANTORO-PASSARELLI, *Nozioni di diritto del lavoro*, 17^a ed., Napoli 1965, pp. 11 ss.; L. R. LEVI SANDRI, *Istituzioni di legislazione sociale, in Trattato di diritto amministrativo*, a cura di V. E. ORLANDO, VI, parte I, pp. 63 ss.; A. DE VALLES, *Le assicurazioni sociali, in Trattato di diritto amministrativo, cit.*, p. 328.

(2) Cfr. A. DE VALLES, *cit.*, p. 328.

(3) Cfr. L. R. LEVI SANDRI, *cit.*, p. 7.

2) Linee evolutive della legislazione sociale sul lavoro minorile.

Numerosi istituti della legislazione sociale, costituenti la disciplina amministrativa del lavoro, impongono **limitazioni di vario genere all'autonomia privata** sia nella fase di formazione sia in quella di svolgimento e di estinzione del rapporto di lavoro.

Particolare rilievo hanno, fra le limitazioni del primo gruppo, quelle **attinenti all'età e al sesso del prestatore di lavoro**, considerati specialmente in relazione alla sua idoneità fisica al lavoro e talvolta anche al grado di istruzione da esso raggiunto; limitazioni, queste, la cui importanza deve essere sottolineata sia sotto il profilo giuridico sia sotto quello politico-sociale, poichè attraverso di esse vengono realizzate in maniera evidente quelle finalità di tutela della classe lavoratrice per il perseguimento degli obiettivi di ordine e di progresso sociale, di igiene e di sanità pubblica che rappresentano — come si è visto — l'aspetto precipuo e caratterizzante dell'intervento statale in questo campo. Esse risultano, infatti, tra le più antiche limitazioni che lo Stato ha posto al rapporto individuale di lavoro; e si può anzi affermare che hanno costituito, in quasi tutti gli ordinamenti, il primo nucleo del sistema di legislazione sociale.

Per quanto attiene al nostro Paese, **risale al 1886 la prima legge** contenente talune restrizioni in ordine all'impiego dei fanciulli in lavori industriali (precisamente la legge 11 febbraio 1886, n. 3657). Ma, sebbene le limitazioni da essa poste allo sfruttamento dei fanciulli fossero davvero irrisorie (l'età minima di ammissione al lavoro era fissata a 9 anni negli opifici industriali, comprese le miniere e le cave, ed era portata a 10 anni solo nei lavori sotterranei; e l'orario di lavoro di otto ore giornaliero valeva solo per i fanciulli che non avessero compiuto il 12° anno), la legge **non poté trovare concreta applicazione** per la resistenza e l'opposizione degli ambienti industriali, per la mancanza di una efficace azione di vigilanza e di repressione da parte dello Stato, per la stessa situazione della classe operaia, disorganizzata, amorfa e terribilmente depressa dall'eccesso di lavoro e dalla insufficienza di retribuzione (4).

All'inizio del secolo ventesimo, sotto l'impulso concomitante delle nuove concezioni politico-sociali affermate, da un lato dal socialismo, dall'altro dalla scuola cattolica ispirata ai principi della enciclica « *Rerum novarum* », nonchè sotto l'azione sempre più decisa delle organizzazioni operaie ormai in fase di fiorente sviluppo, **la disciplina legislativa del settore si andò perfezionando** e completando. Con la legge 19 giugno 1902, n. 242, integrata successivamente dalla legge 7 luglio

(4) Cfr. su questo punto: C. ARCIÀ, *Legislazione sociale*, Roma 1912, pp. 46 ss.; A. CABRINI, *La legislazione sociale*, Roma 1914, pp. 35 s.

1907, n. 818, si provvede finalmente a una migliore tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli, per i quali inchieste pubbliche e private, polemiche e discussioni in parlamento e sulla stampa, da lungo tempo avevano sollecitato un deciso intervento legislativo da parte dello Stato.

La legge del 1902, coordinata con altre successive nel testo unico del 1907, venne poi sostituita da quella del **26 aprile 1934**, n. 653, modificata e integrata da altra del **29 novembre 1961**, n. 1325; è intervenuta infine la **legge 17 ottobre 1967**, n. 977, la quale ha abrogato tutte le precedenti introducendo una nuova organica disciplina del lavoro minorile.

Il susseguirsi dell'intervento normativo dimostra lo **sforzo costante del nostro legislatore** teso al sempre migliore soddisfacimento di quelle esigenze d'indole igienica, di sicurezza e di moralità che sono alla base della tutela del lavoro minorile, in ottemperanza anche agli impegni assunti dal nostro Paese in sede internazionale e da ultimo, pure, all'espresso dettato costituzionale secondo cui « la Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme » e, in particolare, « la legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato » (articolo 37 Cost.) (5).

3) La disciplina amministrativa del lavoro minorile secondo le leggi 26 aprile 1934, n. 653, e 29 novembre 1961, n. 1325.

Prima di esaminare la nuova disciplina introdotta dalla legge numero 977 del 17 ottobre 1967, appare opportuno esporre in sintesi quella ad essa anteriore, derivante — come si è detto — dalle leggi 26 aprile 1934, n. 653, e 29 novembre 1961, n. 1325.

Il complesso dei limiti posti da queste leggi nella formazione e nello svolgimento del rapporto di lavoro in dipendenza della età del lavoratore può così riassuntivamente delinearci, sulla base anche della ricostruzione sistematica adottata dalla dottrina più qualificata (6).

a) Divieto, in linea generale, di adibire al lavoro minori di ambo i sessi, ivi compresi gli apprendisti, di età inferiore ai 15 anni com-

(5) Cfr. in materia: L. BARASSI, *Il diritto del lavoro, cit.*, II, pp. 93 ss.; F. GUIDOTTI, *Il lavoro delle donne e dei fanciulli e la tutela delle lavoratrici madri*, in *Trattato di diritto del lavoro, cit.*, III, pp. 271 ss. In particolare per quanto riguarda il lavoro minorile femminile, e il lavoro femminile in genere, cfr.: D. DE LUCA TAMAJO, *La donna nell'ordinamento giuridico del lavoro*, in *Rivista giuridica del lavoro*, 1956, I, pp. 19 ss.; F. PEDRONI, *La donna nei rapporti di lavoro*, in *Studi in onore di E. Eula*, III, Milano 1957, pp. 175 ss.; U. PROSPERETTI, *Aspetti giuridici del lavoro della donna*, in *Rivista di diritto del lavoro*, 1958, I, pp. 317 ss.; P. SANDULLI, *La tutela del lavoro femminile*, in *Rassegna del lavoro*, 1963, pp. 1373 ss.

(6) Cfr. L. R. LEVI SANDRI, *Istituzioni di legislazione sociale, cit.*, pp. 109 ss.

piuti. Il divieto vale per qualsiasi lavoro subordinato, sia pubblico che privato, comunque prestato alle dipendenze altrui (art. 4 della legge 1934, in cui è precisato che si presumono senz'altro addetti al lavoro i fanciulli che si trovino nei locali di lavoro, salvo che la loro presenza non venga giustificata con motivi attendibili); non vale invece per il settore agricolo e per alcuni rapporti tassativamente indicati dalla legge, in relazione ai limiti di carattere generale imposti all'applicazione della legislazione sociale o in rapporto a situazioni del tutto particolari (lavori domestici inerenti alla vita della famiglia; lavoro di parenti e affini del datore di lavoro con lui conviventi ed a suo carico; lavoro a bordo di navi).

Il limite generale dei 15 anni subisce peraltro **varie eccezioni**. Per le attività non industriali detto limite si abbassa ai 13 anni quando si tratta di lavori leggeri che non pregiudichino la assiduità alla scuola dei minori, siano compatibili con l'esigenza di tutela della salute di questi e purchè i medesimi non siano adibiti al lavoro durante la notte o nei giorni festivi (art. 2 della legge 1961 e art. 9 del D.P.R. 9 marzo 1964, n. 272, contenente l'elenco dei lavori in questione); nell'art. 3 della stessa legge è prevista inoltre la possibilità che l'Ispettorato del Lavoro, sentito il Prefetto della Provincia, nell'interesse dell'arte, delle scienze e dell'insegnamento autorizzi la partecipazione di minori degli anni 15 a rappresentazione di spettacoli, con l'assenso scritto del genitore o del tutore e con l'osservanza di determinate condizioni.

In altri casi il limite dei 15 anni viene variamente elevato in relazione al tipo di lavoro o all'ambiente in cui esso si svolge. Così, l'età minima è fissata in anni 16 per l'ammissione ai lavori sotterranei nelle cave, miniere e gallerie dove non esiste trazione meccanica, ai lavori di sollevamento e di trasporto di pesi, a quelli di carico e scarico dei forni nelle solfate della Sicilia, a quelli che si svolgono nelle sale cinematografiche, nella preparazione di spettacoli cinematografici o in qualunque luogo pubblico o esposto al pubblico (esclusi i teatri per rappresentazioni di opere liriche o drammatiche aventi scopo educativo), ai mestieri girovaghi; l'età è ulteriormente elevata ad anni 18 per i lavori di manovra e di traino dei vagonetti e per la somministrazione al minuto di bevande alcoliche, nonchè per i lavori di fabbricazione, manipolazione e recupero di esplosivi.

b) Per assicurare un'adeguata **tutela igienica e sanitaria** e per conseguire al tempo stesso una selezione tecnica fra i lavoratori agli effetti dell'organizzazione scientifica del lavoro, la ammissione al lavoro viene subordinata all'accertamento dell'esistenza di determinati requisiti e soprattutto della **idoneità fisica**. L'accertamento, che per gli adulti è previsto solamente con riferimento a lavorazioni con sostanze tossiche, infettanti o comunque nocive (D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, art. 33), è previsto, invece, in via generale e normale per i mi-

norì degli anni 15 e per le donne minorenni, attraverso visita medica dell'Ufficiale sanitario oppure di medici dell'Opera Nazionale Maternità e Infanzia o di altri enti assistenziali; il sanitario deve rilasciare apposito certificato da inserirsi nel libretto di lavoro e, qualora accerti la non idoneità fisica del soggetto a tutti o ad alcuni dei lavori faticosi, pericolosi ed insalubri nei quali l'occupazione delle donne e dei fanciulli è consentita solo con l'osservanza di determinate cautele, dovrà specificare nel detto certificato i lavori ai quali il soggetto non può essere adibito. Anche il requisito della **istruzione** è preso in considerazione, limitatamente però ai fanciulli di età inferiore ai 14 anni, nei casi in cui questi possono essere ammessi al lavoro; in tali casi il fanciullo, oltre a possedere i requisiti fisici necessari, deve aver conseguito la promozione dalla quinta elementare o dalla classe elementare più elevata esistente nel Comune o nella frazione in cui risiede; si può prescindere da tale requisito solo nell'ipotesi di incapacità intellettuale certificata dalle competenti autorità scolastiche e per le occupazioni limitate al periodo delle vacanze scolastiche.

c) Nello svolgimento del rapporto di lavoro la tutela del lavoro minorile si esplica innanzitutto attraverso una **particolare disciplina dell'orario di lavoro**: per i fanciulli fra i 13 e i 14 anni la prestazione non può svolgersi durante le ore di scuola e non può superare le due ore giornaliere, sempre che i periodi di lavoro e le ore di scuola non superino nel complesso le sette ore giornaliere; per i minori tra i 14 e i 15 anni la prestazione non può superare il limite massimo di 7 ore al giorno (legge 29 novembre 1961, art. 2); inoltre il lavoro dei fanciulli non può durare senza interruzione più di sei ore, riducibili a quattro in seguito a disposizione dell'Ispettorato del Lavoro, e deve essere interrotto con periodi di riposo, di varia durata, durante i quali non può essere richiesta al lavoratore alcuna prestazione; tali periodi di riposo non vengono peraltro computati nell'orario di lavoro, il quale per i fanciulli si computa dall'atto dell'entrata nell'azienda all'atto dell'uscita dalla medesima, indipendentemente quindi dall'inizio e dal termine dell'effettiva applicazione (legge 16 aprile 1934, n. 653, articoli 17-19).

d) E' vietato il lavoro notturno per i minori degli anni 18 nelle aziende industriali e nelle loro dipendenze; dal divieto sono esclusi coloro che abbiano compiuto i 16 anni e siano adibiti in talune industrie (acciaierie, ferriere, vetrerie, ecc.) a lavori che per la loro natura debbono essere continuati giorno e notte; il divieto non si applica inoltre, sempre per coloro che abbiano compiuto i 16 anni, nei casi di forza maggiore che impediscono il normale funzionamento dell'azienda; è poi prevista la facoltà del Ministro del Lavoro di autorizzare il lavoro notturno dei giovani superiori ai 16 anni in circostanze particolarmente gravi (legge 26 aprile 1934, art. 16, e legge 29 novembre 1961, art. 2).

e) E' vietato l'impiego dei fanciulli in **lavori pericolosi e insalubri** o è subordinato alla condizione, da valutarsi dall'Ispettorato del Lavoro, che vengano adottate misure di prevenzione idonee a garantire efficacemente la salute e l'integrità fisica dei minori in determinate industrie (tessili, meccaniche, chimiche, ecc.). Quando, a giudizio dell'Ispettorato del Lavoro, ricorrono condizioni di insalubrità, i fanciulli occupati devono essere sottoposti a visita medica periodica ad intervalli non superiori a sei mesi.

LA LEGISLAZIONE VIGENTE

1) La nuova disciplina introdotta dalla legge 17 ottobre 1967, n. 977: principi e caratteri fondamentali.

Da ultimo, come si è accennato, la materia è stata disciplinata ex novo dalla legge del 17 ottobre 1967, n. 977 (pubblicata sulla G.U., n. 276, del 6 novembre 1967), con la quale si è inteso approntare un **compiuto ed organico sistema normativo** di tutela del lavoro minorile.

La legge si apre con una puntualizzazione terminologica, distinguendo i fanciulli dagli adolescenti e precisando all'art. 1 che vanno considerati come «fanciulli» i minori che non hanno compiuto ancora i 15 anni, mentre vanno considerati «adolescenti» i minori tra i 15 e i 18 anni compiuti.

Dall'art. 2 risulta poi la **sfera di applicazione** della legge che si estende in genere a **tutte le prestazioni lavorative con carattere subordinato** effettuate da minori in favore di qualsiasi datore di lavoro, sia esso un soggetto privato sia un ente pubblico o lo Stato. Alcuni lavori peraltro restano esclusi integralmente o parzialmente dalla normativa in esame, e ciò in considerazione di fattori e di circostanze di varia indole inerenti alle caratteristiche peculiari dei lavori stessi, come è il caso del lavoro domestico e di quello a domicilio, oppure perchè concorrono specifiche e particolari discipline a volte più favorevoli anche per il minore, come è il caso del rapporto di pubblico impiego e del lavoro a bordo di navi.

Considerando la legge nel suo insieme, è possibile individuare in essa **due parti fondamentali** attraverso le quali si articola tutta la disciplina pubblicistica o amministrativa del lavoro minorile: una prima, attinente al divieto di costituire o instaurare in qualsiasi modo rapporti di lavoro con fanciulli; e una seconda, attinente alle modalità e alle prescrizioni da rispettare nella fase di svolgimento della prestazione lavorativa da parte degli adolescenti e degli stessi fanciulli, nei casi eccezionali in cui questi ultimi sono ammessi al lavoro. Una terza parte, che possiamo definire sanzionatoria, commina apposite sanzioni di natura pecuniaria per le infrazioni alle varie disposizioni.

Esaminando le norme del primo gruppo, appare di particolare rilievo anzitutto la norma dell'art. 3, che fissa al 15° anno compiuto l'età minima per poter essere ammessi alla prestazione lavorativa (sia che si tratti di lavoro vero e proprio, sia che si tratti di apprendistato). Il limite può abbassarsi al 14° anno compiuto per i servizi familiari e per i lavori del settore agricolo, quando, in concreto, l'esplicitamento della prestazione lavorativa non si presenti in qualunque modo incompatibile con la tutela della salute dei minori e purchè esso non incida sull'assolvimento dell'obbligo scolastico che attualmente, come è noto, comporta la frequenza per il ciclo elementare e post-elementare o medio, per un periodo complessivo di otto anni.

Facilmente intuibili sono le ragioni che giustificano l'abbassamento del limite di età al 14° anno per i servizi familiari, ove si pensi da un lato all'indole e alle caratteristiche proprie di questi servizi e, dall'altro, all'ambiente particolarmente protettivo e propizio nel quale essi si svolgono di norma, sia sotto il profilo materiale ed obiettivo sia sotto quello umano e soggettivo. Per quanto riguarda il settore agricolo, l'abbassamento del limite di età dipende da considerazioni in parte analoghe alle precedenti, rapportabili soprattutto alla minore pericolosità del lavoro per la salute del fanciullo.

Alle stesse fondamentali ragioni può dirsi ispirata la norma dell'art. 4 che anche per le attività industriali prevede la possibilità di occupazione al compimento del 14° anno purchè: — a) non si tratti di lavoro notturno o festivo; — b) si tratti di lavori leggeri risultanti da apposito elenco da approvarsi con decreto presidenziale su proposta del Ministero del Lavoro e sentiti il Consiglio Superiore di Sanità e le associazioni sindacali; — c) la prestazione di fatto del lavoro non contrasti in alcun modo con le esigenze di tutela della salute del fanciullo; — d) la prestazione stessa permetta il completo assolvimento dell'obbligo scolastico.

Il menzionato art. 4 lascia la porta aperta ad *ulteriori deroghe*, in concreto, da parte dell'autorità amministrativa, in quanto l'ispettorato provinciale del lavoro può autorizzare, con l'assenso scritto del genitore o del tutore, l'impiego dei minori di età inferiore ai 15 anni e fino al compimento dei 18, nella preparazione e rappresentazione di spettacoli e nelle riprese cinematografiche, purchè il lavoro non si protragga oltre la mezzanotte e non sia comunque pericoloso; il minore che sia stato impiegato in tali attività dovrà, a prestazione ultimata, fruire di riposo di almeno 14 ore consecutive; la concessione dell'autorizzazione resta in ogni caso subordinata, nei singoli casi concreti, all'osservanza di tutte le cautele atte a tutelare la salute, l'integrità fisica e la moralità del fanciullo o dell'adolescente, nonchè al rispetto dell'obbligo scolastico da parte di questi.

Dalle disposizioni sopra riferite e da numerose altre risulta chiaramente che il **criterio-base** al quale si ispira costantemente il legislatore, con riferimento sia alla costituzione del rapporto sia, poi, al

suo svolgimento, è quello esplicitamente affermato e ribadito in linea generale nell'art. 7, secondo cui l'occupazione dei fanciulli e degli adolescenti deve essere sempre subordinata all'osservanza di condizioni soddisfacenti di lavoro, atte comunque ad assicurare il rispetto delle esigenze inerenti non soltanto alla integrità ed alla **salute fisica** del minore, ma anche allo **sviluppo fisico** e alla **salute morale** dello stesso.

2) Gli accertamenti sanitari e le altre prescrizioni per la tutela della salute dei minori.

1. In tale cornice vanno inquadrati, in particolare, gli **accertamenti medici preventivi e periodici** espressamente previsti e minuziosamente disciplinati dagli artt. da 8 a 12 della legge n. 977. Secondo i termini dell'art. 8, perchè il minore possa essere ammesso al lavoro non basta che egli abbia raggiunto l'età minima richiesta, ma occorre altresì che gli venga riconosciuto, in base ad apposita visita medica, la specifica idoneità lavorativa per l'attività nella quale deve svolgere la propria prestazione; le risultanze dell'esame medico debbono essere esposte in un certificato (che va allegato al libretto di lavoro) nel quale il sanitario deve anche specificare se vi sono particolari lavori che il minore non può esplicare nell'ambito delle attività previste dagli artt. 6 e 14 (lavori pericolosi, faticosi, insalubri, sollevamento e trasporto di pesi, ecc.).

L'art. 9 stabilisce che l'idoneità dei minori al lavoro deve essere verificata periodicamente attraverso successivi accertamenti medici che devono essere eseguiti ad intervalli non superiori ad un anno; tale periodicità diventa più breve per quanto riguarda quelle attività industriali che comportano l'uso di sostanze tossiche o infettanti o comunque nocive, che risultino specificate nelle tabelle allegate al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303. Per le lavorazioni che, pur rientrando nel settore industriale, espongono parimenti ad azione di materie tossiche o infettanti o comunque nocive (come ad esempio alcune lavorazioni agricole con l'uso di antiparassitari, ecc.), la periodicità degli accertamenti sanitari deve essere fissata per mezzo di apposito decreto presidenziale da adottare dopo aver interpellato le associazioni sindacali. Per tutte le lavorazioni, a qualsiasi settore appartengano (industria, agricoltura, ecc.), che di fatto presentino le caratteristiche testè indicate, la prescrizione dell'accertamento medico preventivo e periodico è estesa anche ai minori dai 18 ai 21 anni che vi siano impiegati (art. 10).

Dall'art. 11 risulta poi, in particolare, che gli accertamenti medici, sia preventivi che successivi, vanno effettuati dall'Ufficiale Sanitario a spese del datore di lavoro, e che l'Ispektorato del Lavoro non solo può disporre in qualsiasi momento il rinnovo degli accertamenti

stessi, ma può anche eseguirli direttamente. Qualora, in esito alla visita medica di controllo, si riscontri la inidoneità del minore ad un determinato lavoro, esso non può più essere applicato al medesimo (art. 12).

2. Particolare rilievo ha, fra le norme disciplinanti lo svolgimento del lavoro minorile, la disposizione dell'art. 15 che, nel riaffermare il **divieto di impiegare i fanciulli e gli adolescenti in lavorazioni che presentino caratteri di speciale gravosità e pericolosità**, precisa che i minori di età inferiore ai 16 anni e le donne fino agli anni 18 non possono essere applicati nè in lavori pericolosi, faticosi o insalubri, nè in lavori di pulizia e di servizio dei motori e degli organi di trasmissione delle macchine che sono in moto (siano esse macchine industriali o macchine agricole).

Fino ai 18 anni compiuti i lavoratori (uomini e donne) non possono essere impiegati: — 1) nei lavori sotterranei delle cave, miniere, torbiere, gallerie; — 2) nel sollevamento di pesi, nel trasporto di pesi su carriole e su carretti a braccia a due ruote, quando tali lavori si svolgano in condizioni di speciale disagio e di pericolo; — 3) nei lavori estrattivi a cielo aperto nelle cave, miniere, torbiere; — 4) nei lavori di carico e scarico nei forni delle solfate siciliane; — 5) nella manovra e nel traino dei vagonetti; — 6) nella somministrazione al minuto di bevande alcoliche; — 7) nelle attività che si svolgono in sale cinematografiche e nella preparazione di spettacoli di ogni genere (salvo la deroga prevista dall'ultimo comma dell'art. 4, della quale si è già detto); — 8) infine, prima dei 16 anni, non è consentito neppure ai rispettivi genitori, ascendenti e tutori, di impiegare i fanciulli e gli adolescenti nello svolgimento di mestieri girovaghi di qualsiasi tipo.

Come è stato esattamente rilevato (7), la **ragione di tutti questi divieti** è da ricercare nel principio esplicitamente affermato dall'art. 7 in linea generale, e in precedenza richiamato, secondo cui l'occupazione dei fanciulli e degli adolescenti è sempre subordinata all'**osservanza di condizioni soddisfacenti di lavoro, idonee a garantire la salute, lo sviluppo fisico e la moralità**. Conferma del principio si trova anche nelle ipotesi di deroga ai divieti testè riferiti, in quanto le eventuali deroghe che possono essere autorizzate da parte dell'Ispettorato del Lavoro per determinate attività, presuppongono sempre il preventivo esame delle cautele occorrenti per assicurare in ogni caso e in maniera completa la tutela dell'integrità fisica e della salute del fanciullo o dell'adolescente.

Nello stesso spirito va vista la norma dell'art. 14, secondo cui il divieto di adibire i minori nelle attività di trasporto e di sollevamento di pesi non si ap-

(7) Cfr. C. GATTA, *La tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti*, in *Giurisprudenza agraria italiana*, 1968, n. 4, p. 254.

plica allorchè non sussistano in concreto quelle speciali condizioni di pericolosità e di disagio che sono alla base del divieto stesso, e sempre che i pesi non oltrepassino determinati limiti che vengono dalla stessa legge specificamente precisati come segue: — 1) trasporto a braccia e a spalla, per i soli lavori agricoli: fanciulli maschi, kg. 10; femmine, kg. 5; adolescenti maschi, kg. 20; femmine, kg. 15; — 2) trasporto con carretti a una o a due ruote su strada piana: otto volte i pesi sopra indicati, compreso il peso del veicolo; — 3) trasporto con carretti a tre o quattro ruote su strada piana: otto volte i pesi indicati, compreso il peso del veicolo; — 4) trasporto con carretti su guida di ferro: venti volte i pesi indicati, compreso il peso del veicolo.

Occorre avvertire a tal proposito che per quanto concerne, in particolare, le lavoratrici minori in stato di gravidanza, trova applicazione il divieto di cui all'art. 4 dell'apposita legge 26 agosto 1950, n. 860, relativa alla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.

Va precisato altresì che, in base al disposto dell'art. 6 della legge 977, un apposito decreto presidenziale da emanarsi su proposta del Ministro del Lavoro sentiti il Consiglio Superiore di Sanità e le associazioni sindacali, in relazione agli sviluppi tecnologici e con riguardo anche alle attività non industriali, dovrà specificare quali sono le lavorazioni che presentano aspetti di insalubrità e faticosità per le quali è operante il divieto di assunzione dei fanciulli e degli adolescenti previsto dall'art. 5, nonchè le altre lavorazioni in ordine alle quali sono ammesse deroghe al predetto divieto da parte dell'Ispettorato del Lavoro, ai sensi dell'art. 7, previa valutazione delle cautele e delle condizioni necessarie a garantire la salute e l'integrità fisica del fanciullo e dell'adolescente.

3. Un particolare regime è previsto anche per quanto si riferisce all'**orario di lavoro**; esso si articola in un complesso di limitazioni e di prescrizioni che possono così riassumersi:

a) la **durata della prestazione** lavorativa non può oltrepassare le 7 ore giornaliere e le 35 settimanali per i fanciulli (fino a 15 anni compiuti), liberi da obblighi scolastici; non può superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali per gli adolescenti (dai 15 ai 18 anni compiuti) (art. 18);

b) la prestazione lavorativa non può continuare più di 4 ore e mezza senza che venga interrotta per almeno un'ora; la contrattazione collettiva può peraltro ridurre la durata del **riposo intermedio** a mezz'ora; in mancanza di disposizioni del genere, la riduzione può essere autorizzata dall'Ispettorato del Lavoro, quando il lavoro non abbia carattere gravoso o pericoloso, e dopo aver interpellato le competenti associazioni sindacali; lo stesso Ispettorato può anche vietare che durante i riposi intermedi i minori si trattengano nei locali di lavoro (art. 20);

c) l'Ispettorato provinciale del lavoro può anche disporre la ri-

duzione della durata massima continuativa della prestazione a sole 3 ore, nei casi in cui il lavoro rivesta carattere di gravosità e pericolosità (art. 21);

d) non è consentita la partecipazione dei minori al trasporto dei pesi per più di 4 ore durante la giornata, compresi i ritorni a vuoto, e neppure a lavorazioni eseguite con il sistema dei turni a scacchi, cioè con il sistema dei turni di lavoro alternati; solo nelle ipotesi in cui questo sistema risulta previsto dalla contrattazione collettiva, esso può essere esteso anche ai minori con apposita autorizzazione dell'Ispettorato del Lavoro (art. 19);

e) in aggiunta al riposo giornaliero i minori hanno diritto di godere pure di un **riposo settimanale** di 24 ore consecutive decorrenti dalla mezzanotte di sabato, salvo deroghe particolari per i fanciulli e gli adolescenti adibiti alle rappresentazioni di spettacoli oppure ad altre manifestazioni artistiche (art. 22), nonché di un **periodo annuale di ferie retribuite** che non può essere inferiore a 30 giorni per coloro che non hanno compiuto i 16 anni e a 20 giorni per coloro che hanno superato detta età (art. 23);

f) gli artt. 15, 16 e 17 fanno **divieto di adibire i minori al lavoro notturno** (eccezione fatta per l'ipotesi di cui all'art. 4, ultimo comma, in precedenza illustrata), chiarendo che con il termine « notte » deve intendersi: — per i minori fino a 16 anni, un periodo di almeno 12 ore consecutive comprendenti l'intervallo tra le ore 22 e le ore 6; — per i minori di età superiore ai 16 anni, un periodo di almeno 12 ore consecutive comprendenti l'intervallo tra le ore 22 e le ore 5 (anche detti minori possono, peraltro, essere ammessi al lavoro notturno, ma solo in via eccezionale e per il tempo strettamente indispensabile nei casi di forza maggiore che impediscono il normale funzionamento dell'azienda); — per i minori che frequentano le scuole dell'obbligo, un periodo di almeno 14 ore consecutive comprendenti l'intervallo fra le ore 20 e le ore 8.

3) Vigilanza e sanzioni.

La **vigilanza** sull'applicazione e sull'osservanza delle prescrizioni, delle limitazioni e dei divieti contenuti nella legge n. 977 in esame, è **demandata dalla legge stessa al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale** che la esercita attraverso gli Ispettorati provinciali del lavoro, salve le attribuzioni degli organi di polizia.

Le varie infrazioni alle disposizioni della legge vengono punite con le **sanzioni previste** dall'art. 26, e cioè:

1) la violazione delle disposizioni contenute negli artt. 3, 4 e 5 (età minima legale; condizioni derogative a tale età; limiti di età per

i lavori pesanti, pericolosi od insalubri) è punita con un'ammenda da lire 3.000 a lire 6.000 per ogni minore occupato e per ogni giorno di lavoro, con un minimo di lire 100.000;

2) la violazione dei precetti contenuti negli artt. 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22 e 23 (visite mediche preventive e periodiche; impiego nel lavoro di minori non idonei; lavoro notturno; orario di lavoro; riposo settimanale; ferie annuali) viene punita con l'ammenda da lire 1.500 a lire 3.000 per ciascuna persona e per ogni giorno cui le contravvenzioni si riferiscono, con un minimo di lire 20.000;

3) le infrazioni alle norme dei rimanenti articoli (art. 7 sulle condizioni soddisfacenti di lavoro idonee a garantire la salute, lo sviluppo fisico e la moralità del minore; art. 14 sui limiti di pesi da trasportare; artt. 20 e 21 sui riposi intermedi nel corso della giornata lavorativa, ecc.) vengono punite con un'ammenda da lire 10.000 a lire 100.000.

Occorre tener presente che il sistema sanzionatorio testè riferito trova applicazione ed è operante anche con riferimento e nei confronti di tutte quelle persone le quali, essendo preposte alla vigilanza dei minori o essendo comunque fornite di autorità su di essi, consentono l'avvio al lavoro dei medesimi in violazione dei divieti previsti dalla legge: in siffatta evenienza è comminata un'ammenda variante dalle 500 lire alle 12.000 lire a carico dei responsabili.

Va tenuto pure ben presente che, in ogni caso, **nessuna infrazione alle prescrizioni e ai divieti imposti dalla legge può comportare conseguenza alcuna sfavorevole nei confronti del minore**, in particolare per quanto concerne il suo trattamento previdenziale. Infatti, l'articolo 24 della legge n. 977 stabilisce espressamente che i fanciulli di qualsiasi età, anche se applicati al lavoro in violazione delle norme sulla età minima di assunzione, non perdono il diritto alle prestazioni previste dal sistema delle assicurazioni sociali obbligatorie; viene nel contempo riconosciuta agli enti assicurativi la possibilità di rivalersi nei confronti del datore di lavoro inadempiente, esercitando appunto verso di questo l'azione di rivalsa per il recupero di quanto corrisposto al minore, detratta la somma versata a titolo di contributi omessi.

Non del tutto priva di difficoltà si presenta la pratica applicazione della disposizione da ultimo riferita, potendo sorgere qualche perplessità nella determinazione della precisa portata e dell'esatto significato da attribuire al precetto legislativo; ciò perchè la norma, mentre da una parte parrebbe configurare un diritto di rivalsa degli enti assicuratori nei confronti dei datori di lavoro per l'intero ammontare delle prestazioni erogate ai minori occupati in violazione dei limiti legali di età per l'ammissione al lavoro, dall'altra parte sembrerebbe limitare tale possibilità di rivalsa alle ipotesi in cui il datore di lavoro abbia « omesso » di versare i prescritti contributi sociali.

In definitiva, però, nonostante la poco chiara formulazione del testo, sembra possa affermarsi, in conformità agli orientamenti della migliore dottrina (8), che la norma abbia un carattere evidentemente sanzionatorio. In altri termini, l'impiego di un minore, avvenuto in violazione del divieto legale di occupazione, non comportando — per il principio della preclusione penale — la possibilità che si instauri un normale rapporto previdenziale con gli istituti assicurativi ma presupponendo egualmente la tutela assicurativa del lavoratore, ha come conseguenza quella di **addossare al datore di lavoro**, quando uno dei rischi assicurativi concretamente si determini, **l'onere della contribuzione obbligatoria in via generale e, in più, l'onere delle prestazioni assistenziali e previdenziali** relative al singolo rischio verificatosi (ad esempio: malattia, infortunio, ecc.), detratta dall'importo di tale onere la somma versata a titolo di contributi omissi.

4) Qualificazione professionale.

Meritano di essere ricordate, infine, quelle norme che appaiono rivolte ad apprestare strumenti per la migliore qualificazione professionale dei fanciulli e degli adolescenti. Va segnalato in particolare, a tal proposito, l'art. 13 il quale demanda al Ministro del Lavoro il compito di promuovere o autorizzare la istituzione e il finanziamento di **centri per l'orientamento professionale** dei minori. Lo stesso articolo stabilisce inoltre che il predetto Ministro, di concerto con quella della Sanità, può anche promuovere o autorizzare la istituzione e il finanziamento di **centri per il riadattamento fisico e professionale** di quei fanciulli e di quegli adolescenti che, all'esame medico preventivo o di controllo, siano risultati non idonei a determinati lavori. Infine, l'art. 25 prescrive che i fanciulli di 14 anni compiuti possono essere ammessi dagli Uffici del lavoro a frequentare **corsi di formazione professionale per il primo avviamento al lavoro**, riconosciuti idonei a fornire ai fanciulli stessi un'adeguata formazione professionale; anzi, gli Uffici del lavoro debbono, secondo la citata norma, sollecitare a frequentare detti corsi quei fanciulli che, superato il quattordicesimo anno, non proseguono gli studi e sono alla ricerca di occupazione (9).

(8) Cfr. C. GATTA, *cit.*, p. 253.

(9) Su ciò cfr. anche C. GATTA, *cit.*, p. 255.